

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"MPG S.P.A. Eur 4% T.F. 2017 - 2024"

CODICE ISIN IT0005283517

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato "MPG S.P.A. Eur 4% T.F. 2017 - 2024".

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni (come infra definite) comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto quivi non specificato, si applicheranno gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "**MPG S.P.A. Eur 4% T.F. 2017 - 2024**", di un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) (il "**Prestito Obbligazionario**") è emesso, da MPG S.p.A. con sede legale a Varese, in via Francia, 2 – 21013 Gallarate (VA), (l'"**Emittente**") società controllata da Holding Settantasei S.r.l. (la "**Controllante**").

Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 9 (nove) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) (il "**Valore Nominale**") ciascuna in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT ("**ExtraMOT PRO**"). La decisione di Borsa Italiana in merito all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, entro la Data di Emissione, con apposito avviso ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del mercato ExtraMOT adottato da Borsa Italiana in vigore dall'8 giugno 2009 e come di volta in volta modificato (il "**Regolamento del Mercato ExtraMOT**").

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n.58 del 1998 come modificato (il "**TUF**") e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come di volta in volta modificato.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.. I portatori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Il codice ISIN delle Obbligazioni rilasciato da Banca d'Italia è IT0005283517.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al 100% del valore nominale ovvero al prezzo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna Obbligazione (di seguito il "**Prezzo di Emissione**").

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

ART. 3 – LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte solamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF, come implementato dall'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("**Regolamento Emittenti**") e dall'articolo 26 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ("**Regolamento Intermediari**") (qui di seguito gli "**Investitori Qualificati**").

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

ART. 4 – GODIMENTO

Il Prestito Obbligazionario è emesso ed avrà godimento a far data dal 29 settembre 2017 (la "**Data di Emissione**" ovvero "**Data di Godimento**").

ART. 5 – DURATA

Il Prestito Obbligazionario ha durata sino al 30 settembre 2024 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 8 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni).

ART. 6 – INTERESSI

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli "**Interessi**") al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,0% (quattro per cento) (il "**Tasso di Interesse**") dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte dell'Emittente o dei portatori delle Obbligazioni (i "**Portatori delle Obbligazioni**") del rispettivo diritto di rimborso anticipato previsto nei successivi Articoli 8 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) o 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni).

Con riferimento alle Obbligazioni saranno corrisposte delle cedole (ciascuna una "**Cedola**") in via posticipata, su base semestrale, il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno (ciascuna una "**Data di Pagamento degli Interessi**"), a decorrere dalla prima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa), che sarà il 31 marzo 2018, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e fino alla Data di Scadenza (inclusa), salvo il caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni di cui ai successivi Articoli 8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) o 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni*).

L'importo di ciascuna Cedola sarà determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicando il Valore Nominale ovvero il Valore Nominale Residuo (come di seguito definito) di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi del Periodo di Interesse, il tutto diviso per 365 (ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366) secondo il metodo di calcolo Act/Act con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non dovesse coincidere con un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori delle Obbligazioni e senza che ciò comporti uno spostamento delle successive Date di Pagamento degli Interessi.

Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

Per "**Giorno Lavorativo**" s'intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e di Torino sono aperte per l'esercizio della normale attività e il TARGET 2 – ossia il sistema che consente in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica – ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Per "**Data di Rimborso Anticipato**" si intende la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato comunicata dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 8 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) ovvero nella richiesta di rimborso anticipato inviata dai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori delle Obbligazioni).

ART. 7 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 8 e 9, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale, alle seguenti date (le "**Date di Rimborso**") con le seguenti rate di rimborso (le "**Rate di Rimborso**") mediante ammortamento:

- (i) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 31 marzo 2021;
- (ii) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 settembre 2021;
- (iii) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 31 marzo 2022;

- (iv) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 settembre 2022;
- (v) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 31 marzo 2023;
- (vi) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 settembre 2023;
- (vii) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 31 marzo 2024;
- (viii) il 12,5% del Valore Nominale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 settembre 2024.

Qualora una Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 8 – RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 7, l'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente, esclusivamente in corrispondenza di una Data di Rimborso, (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**"), il 100% di quanto residua del Valore Nominale delle Obbligazioni al netto di quanto già eventualmente rimborsato con le Rate di Rimborso di cui all'Articolo 7 sopra (il "**Valore Nominale Residuo**").

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 8 avverrà alla pari senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente: www.mpgplast.it, nonché secondo le modalità di cui all'Articolo 19, con 15 (quindici) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

ART. 9 – RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI

I Portatori delle Obbligazioni avranno la facoltà di richiedere congiuntamente il rimborso anticipato delle Obbligazioni da essi sottoscritte dopo il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "**Evento Rilevante**"):

1. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
2. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno degli Impegni dell'Emittente, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi all'invio di apposita comunicazione scritta di messa in mora da parte dei Portatori delle Obbligazioni (o del Rappresentante Comune se nominato) e comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
3. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
4. il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;

5. il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;
6. il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la stipula di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura bancaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
7. l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
8. l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT (cd delisting);
9. il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
10. il Revisore Legale incaricato della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio.

Per "**Evento Pregiudizievole Significativo**" si intende un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie, il patrimonio e/o l'attività dell'Emittente in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la capacità dell'Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario.

A seguito della richiesta di rimborso anticipato da parte dei Portatori delle Obbligazioni, da inviarsi a mezzo PEC all'Emittente almeno 30 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori delle Obbligazioni.

L'Emittente darà comunicazione al mercato della ricezione della richiesta congiunta di rimborso anticipato inviatagli dai Portatori delle Obbligazioni ai sensi del presente Articolo 9, con le modalità previste all'Articolo 19, specificando la relativa Data di Rimborso Anticipato.

ART. 10 – IMPEGNI DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni, inter alia, a:

- (i) non modificare l'oggetto sociale dello statuto dell'Emittente e non apportare modifiche ad altre clausole del suddetto statuto che possano ragionevolmente avere un effetto negativo sui diritti dei Portatori delle Obbligazioni, che possano ragionevolmente pregiudicare o rendere più difficoltoso l'esercizio dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni previsti dal Regolamento o dalla legge, ovvero pregiudicare la capacità

dell'Emittente di far fronte puntualmente agli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni stessi;

- (ii) non costituire alcun Vincolo (come infra definito) ad eccezione dei Vincoli Ammessi (come infra definiti), salvo il caso in cui: (a) il Prestito Obbligazionario benefici in eguale misura di tale garanzia; o (b) l'Emittente contestualmente costituisca altre garanzie personali o reali o adotti altre modalità a tutela del Portatori delle Obbligazioni, purché tali garanzie, impegni o altre modalità di tutela siano previamente approvati dall'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni;
- (iii) non vendere, trasferire o altrimenti disporre ivi incluso, a titolo esemplificativo, concedere in locazione alcuno dei propri Beni (come infra definiti) il cui valore complessivo cumulato ecceda, su base annua, il 10% del totale dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio di esercizio dell'Emittente approvato dall'assemblea dei soci ad esclusione:
 - (a) della vendita di Beni nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente;
 - (b) della cessione di crediti dell'Emittente a banche, intermediari finanziari o nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti di impresa; e
 - (c) nel caso di atti di disposizione non rientranti nelle ipotesi contemplate nelle precedenti lettere (a) e (b) ed aventi ad oggetto Beni il cui valore ecceda la predetta soglia del 10%, qualora l'Emittente, a sua discrezione, reinvesta i proventi netti dell'atto di disposizione eccedenti la soglia di cui sopra in altri Beni funzionali all'attività dell'Emittente ovvero destini tali proventi al rimborso pro quota del proprio indebitamento finanziario in essere (incluso il Prestito Obbligazionario);
- (iv) non effettuare operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e scorpori) senza il preventivo consenso scritto dei Portatori delle Obbligazioni titolari della maggioranza delle Obbligazioni emesse e non estinte, a meno che: (a) la società risultante mantenga o assuma tutte le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario; e (b) non si determini in conseguenza delle predette operazioni societarie straordinarie, per qualsiasi motivo, un Evento Rilevante;
- (v) non effettuare, durante la vita del Prestito Obbligazionario, investimenti superiori, su base annua, al 25% del totale dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio di esercizio dell'Emittente approvato dall'assemblea dei soci;
- (vi) dare incarico ad una primaria società di revisione legale (il "**Revisore Legale**") per la revisione del bilancio dell'Emittente a partire dall'esercizio in corso alla Data di Emissione del Prestito Obbligazionario fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (vii) rendere disponibile ogni anno, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 19, entro 10 Giorni Lavorativi dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea dei soci e in ogni caso entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento, il proprio bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci e certificato dal Revisore Legale, predisposto in conformità ai principi contabili applicati dall'Emittente;
- (viii) far sì che il proprio management si renda disponibile per un incontro/conferenza su base annuale con i Portatori delle Obbligazioni;
- (ix) comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni: (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamenti di imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo; nonché (b) tutte le informazioni ragionevolmente necessarie affinché i Portatori delle Obbligazioni possano esercitare i propri diritti;
- (x) comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

- (xi) comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, che, se conclusi con una pronuncia sfavorevole all'Emittente, possano ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Significativo;
- (xii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xiii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO, su decisione di Borsa Italiana.

Per "**Vincolo**" si intende qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

Per "**Vincoli Esistenti**" si intendono i Vincoli esistenti alla Data di Emissione.

Per "**Vincoli Ammessi**" si intendono:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni dell'Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

Per "**Beni**" si intendono, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

ART. 11 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

ART. 12 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future dell'Emittente.

Il Prestito Obbligazionario, pur rispettando comunque i limiti previsti dal primo comma dell'art. 2412 del Codice Civile, rientra nell'ambito delle disposizioni di cui al quinto comma del medesimo articolo.

ART. 13 – AGENTE DI CALCOLO

BNP PARIBAS Securities Services – ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi del successivo Articolo 19, opererà quale agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**”) ai fini della determinazione delle Cedole.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati in conformità al presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni.

ART. 14 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni dei Portatori delle Obbligazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune dei Portatori delle Obbligazioni (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5. sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori delle Obbligazioni.

L'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Portatori delle Obbligazioni che rappresentino un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei Portatori delle Obbligazioni che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Portatori delle Obbligazioni e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale dei Portatori delle Obbligazioni anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni

individuali dei Portatori delle Obbligazioni, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea dei Portatori delle Obbligazioni.

ART. 16 – REGIME FISCALE

Sono a carico del Portatore delle Obbligazioni le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Il Portatore delle Obbligazioni è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

ART. 17 – MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che agli stessi siano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'Articolo 19 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

ART. 18 – DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 25 settembre 2017.

ART. 19 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti un eventuale rimborso anticipato, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.mpgplast.it) nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori delle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.